

re in alcun conto delle reali difficoltà ed esigenze degli enti territoriali che a tale norme dovranno dare attuazione ed esecuzione.

Concludendo, la nostra posizione fortemente critica, già espressa in sede di esame in Commissione, viene ad essere riconfermata, perché riteniamo che il provvedimento in oggetto non risolve i punti critici del sistema della raccolta differenziata dei rifiuti, crea costi e aggravii per la comunità e per gli enti locali, e non introduce alcuna positiva novità.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge 28 dicembre 1995 n. 549 è pubblicata nella G.U. 29 dicembre 1995 n. 302 S.O.;
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è pubblicata nella G.U. 14 aprile 2006 n. 88 S.O..

Nota all'articolo 2

- Il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 è pubblicata nella G.U. 14 febbraio 2006 n. 37.

Note all'articolo 4

- La legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 è pubblicato nel B.U. 14 luglio 1999 n. 10.

Note all'articolo 5

- La legge regionale 4 agosto 2006 n. 20 è pubblicata nella B.U. 9 agosto 2006 n. 12;
- La legge 23 marzo 2001 n. 93 è pubblicato nella G.U. 4 aprile 2001 n. 79.

Nota all'articolo 9

- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 è pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1998 n. 5 S.O.;
- La legge 23 dicembre 1996 n. 662 è pubblicata nella G.U. 28 dicembre 1996 n. 303 S.O..

Nota all'articolo 12

- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 è pubblicato nella G.U. 16 ottobre 1973 n. 268 S.O. 2.

Nota all'articolo 18

- La legge regionale 13 maggio 1996 n. 21 è pubblicata nel B.U. 29 maggio 1996 n. 11.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Dipartimento Ambiente – Settore Staff di Dipartimento Ambiente e Affari Giuridici; Settore Gestione Integrata Rifiuti - Servizio Entrate Regionali.

LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2007 N. 24

Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina, in attuazione dei principi generali e criteri direttivi dettati dalla legge 30 marzo 2001 n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), la cremazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri.

Articolo 2 (Cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta

- della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a seguito di:
 - a) disposizione testamentaria del defunto;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata al Comune di decesso o di residenza;
 - d) volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.
 3. In presenza di volontà testamentaria espressa dal defunto l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro la volontà dei familiari, a richiedere l'autorizzazione alla cremazione.
 4. Nel caso in cui nel testamento non sia indicato l'esecutore testamentario, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla volontà del defunto di essere cremato.
 5. Il Comune competente autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di un pubblico avviso.
 6. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è autorizzata dai soggetti indicati nel comma 1.
 7. Ai fini di ridurre l'emissione di inquinanti solidi e gassosi in atmosfera e i tempi di cremazione, per le ossa contenute nell'ossario comune occorre usare una cassa di legno non verniciata e con caratteristiche di facilità di combustione, fatte salve ulteriori norme tecniche elaborate dai Ministeri competenti ai sensi dell'articolo 8 della l. 130/2001.

Articolo 3 (Affidamento delle ceneri)

1. Le ceneri derivate dalla cremazione sono raccolte in una apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.
2. Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti dalla presente legge.
3. In caso di affidamento dell'urna ad uno dei soggetti di cui al comma 2, il Comune provvede all'annotazione in un apposito registro delle generalità dell'affidatario unico che deve garantire in ogni momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia.
4. Nel caso in cui l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5.
5. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.

Articolo 4 (Dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso oltre all'autorizzazione di cui al comma 2 occorre il nullaosta del Comune in cui viene effettuata la dispersione.

4. La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 o da un differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto.
5. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della strada).
7. In mancanza di manifesta scelta del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo è scelto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di tale indicazione, trascorsi novanta giorni dalla cremazione, il Comune autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario comune del cimitero del Comune di residenza del defunto.
8. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta successiva, secondo le modalità previste dal presente articolo.

Articolo 5 (Informazioni ai cittadini)

1. I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento anche con riguardo ai profili economici.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

Articolo 6 (Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta uno specifico regolamento al fine di garantirne l'applicazione coordinata ed uniforme sul territorio della Regione.
2. I Comuni adeguano, entro sessanta giorni dall'approvazione del regolamento regionale di cui al comma 1, il regolamento di polizia mortuaria vigente sul territorio di propria competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 4 luglio 2007

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DEL 4 LUGLIO 2007

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Massimiliano Costa, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 69 in data 13 aprile 2007;

- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 aprile 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 267;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 18 aprile 2007;
- d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta dell'11 giugno 2007;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 28 giugno 2007;
- f) la legge regionale entra in vigore il 26 luglio 2007.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge 30 marzo 2001 n. 130 è pubblicata nella G.U. 19 aprile 2001 n. 91.

Nota all'articolo 4

- Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è pubblicata nella G.U. 18 maggio 1992 n. 114 S.O..

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Legislazione, Programmazione e Politiche del Farmaco

LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2007 N. 25

Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

CAPO I FINALITA' E DEFINIZIONI

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente testo unico disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Articolo 2 (Autoservizi pubblici non di linea)

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone e sono effettuati, a richiesta dei soggetti trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale;
 - b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, di motocarrozetta, di natante e di veicoli a trazione animale;
 - c) il servizio ad esclusiva finalità turistica eseguito con i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1 lettere a), b), c), e n) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo Codice della strada);